

XVIII
Roma, 16 dic. 1975

Div. XVIII
Prot. 51812783/A.26.1

A tutte le Capitaneria di porto
A tutti gli Enti Portuali

LORO SEDI

Oggetto: Impianti costieri di oli minerali ed altri liquidi infiammabili - Trattamento economico da corrispondere in occasioni di visite, accertamenti, ispezioni e collaudi.

Cir.n.157 Serie II
Titolo: Demanio Marittimo

Con riferimento alla circolare n.85 Serie II Titolo: Demanio Marittimo del 13 gennaio 1966-n.52288/A.26.1 relativa all'oggetto, si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sulla dirigenza statale e sull'assegno perequativo, si è ritenuto opportuno interpellare il Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato per definire, in relazione a tali norme, che, com'è noto, hanno vietato, con diversa formulazione, la corresponsione di particolari compensi a favore dei destinatari delle norme stesse, il trattamento economico da riconoscere ai funzionari incaricati di effettuare visite, accertamenti, ispezioni e collaudi di depositi e stabilimenti costieri di sostanze esplosive ed infiammabili.

La suddetta Ragioneria Generale ha precisato che il gettone di presenza (di cui alla sopracitata circolare) non spetta nei confronti dei dirigenti civili e militari nonché del personale civile fruente di assegno perequativo. E ciò in relazione al disposto dell'art.56 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748 e dell'art.11 della legge 10 dicembre 73, n.804 che vietano di corrispondere ai dirigenti indennità, gettoni, etc. in connessione con la carica e per prestazioni rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, nonché dell'art.2 della legge 15 novembre 1973, n.734 relativa alla concessione dell'assegno perequativo, che parimenti vieta di corrispondere al personale civile analoghe competenze a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciale o di gestioni fuori bilancio per l'opera svolta quale dipendente statale o in rappresentanza dell'Amministrazione statale.

Per quanto concerne il restante personale militare è stato precisato che la legge 27 ottobre 1973, n.628, ha soppresso il gettone di presenza nei confronti di detto personale in via assoluta. Pertanto, nella fattispecie, non assume rilevanza la circostanza che il relativo onere sia a carico di Amministrazioni pubbliche o di privati in quanto per il personale in questione in pratica si rende inapplicabile lo strumento giuridico in base al quale in passato potevano corrispondersi i gettoni stessi.

Tutto ciò premesso, resta stabilito che le somme dovute dai privati a tale titolo vanno introitate al bilancio dello Stato e devono essere da essi versate direttamente in conto entrate eventuali del Tesoro.

Sarà cura degli uffici in indirizzo di accertare l'esatta osservanza di tale adempimento.

Con l'occasione si informa che il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ha interpellato il Consiglio di Stato in merito ad analoga questione relativa al trattamento economico da corrispondere alle Commissioni di collaudo istituite a norma dell'art.41 del Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2/11/1933, numero 1741, approvato con R.D. 20/7/1934, n.1303.

Secondo quanto risulta dalla circolare emanata al riguardo dal citato Ministero, il Consiglio di Stato ha chiarito che, in mancanza di una apposita disciplina giuridica ed in relazione a quanto disposto dall'art.21 della legge 734 del 15/11/1973, sopra citata, ai componenti di detti organi possono essere attribuiti, sempre che sussistano i presupposti stabiliti dalle relative norme, i normali compensi per lavoro straordinario, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Infatti il menzionato art.21 stabilisce che "nessun corrispettivo è dovuto agli interessati per l'attività a carattere professionale degli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuati il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia e l'indennità di missione per i servizi fuori sede".

Analogamente si ritiene che possa procedersi per le Commissioni di collaudo di cui all'art.48 Reg.Cod.Nav.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui alla citata circolare n.85 del 13 gennaio 1966.

p.c.c.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

O. Esposito

IL MINISTRO

f.to GIOIA

